



**TRIBUNALE DI PATTI**  
Sezione del Giudice per l'udienza preliminare

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. [redacted] R.G.N.R. E.P.P.O.

N. [redacted] R.G.G.I.P.

N. 10/2023 R. SENT

SENTENZA

in data

Depositata in cancelleria il

27 FEB 2023

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott. Giovanni Rossi  
Red. Scheda per il Casellario II

Il G.U.P. nella persona del Giudice Dott. U. MOLINA in

CAMERA DI CONSIGLIO

Il Cancelliere

N° ..... Mod. 3/SG

all'udienza del 27 Gennaio 2023 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

[redacted], nato a [redacted] il [redacted] e domiciliato in [redacted] (ME) [redacted] ivi elettivamente domiciliato, assistito e difeso dall'avv. [redacted] del foro di Patti, di fiducia;

**IMPUTATO**

del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 640 bis c.p. perché, [quale titolare della omonima ditta individuale con luogo d'esercizio in [redacted]), Via [redacted], esercente l'attività di "[redacted]", con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di ottenere l'erogazione di contributi pubblici per le campagne agricole 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, mediante artifici e raggiri consistiti nel presentare le domande [allo sportello di assistenza agricola [redacted]), nell'ambito del

[redacted] ed in quelle di aiuto/pagamento, nell'ambito del [redacted] di seguito Indicate:

- domanda di sviluppo rurale reg. C [redacted] zone svantaggiate, per la campagna 2014,
- DUP [redacted] sostituzione della DUP n. [redacted] legata alla scheda di validazione n. [redacted], per la Campagna 2015,
- DUP n. [redacted] legata a scheda di validazione n. [redacted], per la campagna 2016,
- DUP n. [redacted] legata a scheda di validazione n. [redacted], per la campagna 2017,
- DUP n. [redacted] legata a scheda di validazione n. [redacted], per la campagna 2018,



-DUP n. 9 [redacted] legata a scheda di validazione n. [redacted] per la campagna 2019,  
-DUP n. 6 [redacted] legata a scheda di validazione n. [redacted] per la campagna 2020  
-DUP n. [redacted] legata a scheda di validazione n. [redacted] per la campagna 2021,  
nelle quali si dichiarava la disponibilità/possesso/conduzione in affitto di terreni del quali  
[redacted] non aveva alcuna disponibilità ed in particolare:

- con "Dichiarazione unilaterale di affitto di fondo agricolo" in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11.11.2011, la disponibilità per una durata di anni cinque, dall'11.11.2011 al 10.11.2016 dai danti causa [redacted] e [redacted], del fondo sito In [redacted] nel catasto Terreni al [redacted] e dai danti causa [redacted] dei fondi siti In [redacted] al Fg. [redacted];
- con comodato di fondo rustico, datato 02.01.2017, apparentemente stipulato tra [redacted] [redacted], la disponibilità del terreno sito in [redacted] al Fg. [redacted];
- con inserimento, per la campagna agraria anno 2015, della disponibilità del terreno sito In [redacted], al foglio [redacted], senza alcun titolo che ne legittimasse il possesso;

inducendo in errore l'organismo pagatore AGEA sulla regolarità della procedura e sulla sussistenza dei presupposti richiesti, si procurava un ingiusto profitto, con pari danno patrimoniale per l'Ente, per lo Stato e per la Unione Europea, rappresentato dall'indebita percezione di:

- € 36.147,61 di erogazioni in ambito di regime unico di pagamento,
- € 52.957,36 di erogazioni in ambito P.S.R.,

accreditati presso la Banca Carige S.p.a. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia - [redacted] [redacted], sui c/c avente IBAN: IT [redacted] e presso le Poste Italiane S.p.a.- Ag. [redacted], sul conto avente IBAN [redacted].

In [redacted] dal dicembre 2015 al gennaio 2022

Procedimento in cui risultano essere persone offese:

- UNIONE EUROPEA

Con l'intervento del Pubblico Ministero della Procura Europea dott.ssa Amelia Louise e dell'avv. Paolo Starvaggi difensore di fiducia dell'imputato

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.

### **Fatto e diritto**

Con atto depositato in Cancelleria in data 31 ottobre 2022, il Procuratore Europeo Delegato chiedeva il rinvio a giudizio di [REDACTED] per rispondere dei reati di cui in rubrica. All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti sopra trascritte, veniva pronunciata sentenza, pubblicata mediante lettura del dispositivo e assegnazione di giorni 30 per il deposito della motivazione.

#### **§.1. Regola di giudizio che sottende alla scelta tra il proscioglimento e il rinvio a giudizio alla udienza preliminare; anche alla luce della c.d. *Riforma Cartabia*.**

Preliminarmente occorre tracciare i confini e delineare i contenuti della regola di giudizio che governa l'udienza preliminare e che deve presiedere alla scelta tra la sentenza di non luogo a procedere e il decreto che dispone il giudizio, specie alla luce della riforma introdotta dalla c.d. *Legge Cartabia*.

All'udienza preliminare è da sempre assegnato il compito di evitare che alla fase dibattimentale transitino tutti quei procedimenti destinati all'assoluzione.

Negli ultimi decenni si è assistito ad una incessante opera di correzioni, modifiche, novelle, integrazioni, aggiornamenti tutti orientati ad implementare la capacità di filtro della udienza preliminare.

In prima battuta è stata eliminata la stringente condizione della "evidenza" della insussistenza del fatto e in generale della non colpevolezza dell'imputato che prima era necessaria per addivenire ad una sentenza di proscioglimento.

Sono stati, quindi, incrementati i poteri istruttori e integrativi del Giudice della Udienza Preliminare (artt. 421bis e 422, comma 1°, c.p.p., introdotti dalla c.d. Legge Carotti) nel convincimento che tali poteri potessero aprire le maglie ad un più attento ed approfondito vaglio sulla fondatezza dell'accusa in grado, a sua volta, di incrementare il numero di sentenze di proscioglimento.

Più di recente, si è cercato di affrancare la decisione del proscioglimento dalla natura di sentenza "processuale" che le era stata attribuita da una parte della giurisprudenza e che voleva il giudizio conclusivo della udienza preliminare agganciato solo alla utilità

o meno del dibattimento e non alla fondatezza dell'accusa. In particolare, con la Legge Orlando si è tentato di restituire al proscioglimento la valenza di una vera e propria sentenza di merito, sottoposta all'appello (e non più al ricorso per cassazione) e quindi ad un sindacato più penetrante sulla fondatezza nel merito dell'accusa.

Indubbiamente, nel solco del potenziamento della capacità di filtro della udienza preliminare si colloca anche la c.d. *Riforma Cartabia*.

Il d.lgs nr. 150/2022 si prefigge l'obiettivo di implementare sensibilmente la capacità di filtro della udienza preliminare, novellando la regola di giudizio che deve orientare il GUP nella scelta tra il passaggio alla fase dibattimentale e il proscioglimento: oltre ai casi insussistenza del fatto, di estraneità dell'imputato, di assenza dell'elemento soggettivo, di mancanza di condizioni di procedibilità e/o di punibilità, il Giudice dell'Udienza Preliminare dovrà prosciogliere l'imputato anche quando ***"gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"*** e non più quando ***"gli elementi acquisiti risultano contraddittori, insufficienti o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio"***, come previsto dall'attuale formulazione del terzo comma dell'art. 425, c.p.p..

All'indomani della entrata in vigore della c.d. Legge Cartabia, ci si è chiesti se la regola di giudizio introdotta con d.lgs nr. 150/2022 (la ***"ragionevole previsione di condanna"***) presentasse davvero i caratteri della novità rispetto ai parametri di giudizio già esistenti e se fosse in grado di allargare le maglie di operatività della sentenza di non luogo a procedere.

Deve, anzitutto, dirsi che quella introdotta dalla riforma Cartabia non è una formula nuova e neppure originale perché una locuzione assai simile era già stata fatta propria ed utilizzata dalle Sezioni Unite, nel lontano 1995.

La Suprema Corte di Cassazione, infatti, nel delineare la regola di giudizio che doveva sottendere al passaggio dalla udienza preliminare alla fase dibattimentale, ha affermato che il GUP deve disporre il rinvio a giudizio quando gli elementi raccolti forniscono una ***"concreta prevedibilità di condanna dell'imputato"*** (***"Il rinvio a giudizio implica la concreta prevedibilità della condanna dell'imputato, e cioè una situazione non dissimile da quella qualificata probabilità di colpevolezza che integra i***

*gravi indizi necessari per l'applicazione di misure cautelari*" - Cassazione penale, sez. un., 25/10/1995, n. 38).

Appare di tutta evidenza che tra la "*concreta prevedibilità di condanna dell'imputato*" di cui alle Sezioni Unite nr. 38/1995 e la "*ragionevole previsione di condanna dell'imputato*" di cui al D.lgs nr. 150/2022 non vi è alcuna sostanziale differenza.

Proprio sulla scorta della "prevedibilità" di condanna, la giurisprudenza della Suprema Corte ha, negli anni, attribuito alla regola di giudizio che sottende alla scelta tra il proscioglimento e il rinvio a giudizio la natura di valutazione di tipo "prognostico".

L'udienza preliminare è inserita in una fase prodromica rispetto a quella dibattimentale e segna la *translatio iudicii*. Il giudice della udienza preliminare, quindi, nella sua decisione, dovrà necessariamente proiettarsi mentalmente ad una fase successiva, ipotizzare e prevedere quelli che potranno essere gli sviluppi e gli esiti della fase dibattimentale, che, però, è condotta da un giudice diverso ed è disciplinata da regole di acquisizione della prova diverse. La regola di giudizio che informa di sé l'udienza preliminare, quindi, non potrà che essere una regola di tipo prognostico e non di tipo diagnostico. Il giudice dell'udienza preliminare non è il giudice dell'abbreviato, non valuta in modo statico il materiale investigativo raccolto decidendo della colpevolezza o della innocenza dell'imputato sulla base del parametro dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* ma effettua un giudizio di tipo dinamico e prognostico, che deve tenere conto degli arricchimenti, delle integrazioni, dei chiarimenti che il dibattimento è in grado di offrire; il GUP, proprio perché governa una fase prodromica e preliminare a quella successiva, dovrà prevedere la capacità di implementazione che, nel caso sottoposto al suo esame, il dibattimento sarà potenzialmente in grado di esprimere, dovrà ipotizzare e prevedere i risultati che ragionevolmente e verosimilmente il contraddittorio, l'esercizio del diritto alla prova di tutti i protagonisti del processo (imputato, parte civile e pubblica accusa) saranno in grado di produrre e dovrà, altresì, tenere conto di eventuali letture diverse ed alternative di tutto il materiale investigativo raccolto che potrebbero ragionevolmente essere fatte proprie dal giudice del dibattimento.

Nel senso sopra chiarito la Suprema Corte, a più riprese, ha affermato che *Il giudice dell'udienza preliminare, solo al cospetto di un quadro probatorio non suscettivo di implementazioni dibattimentali, deve pronunciare sentenza di proscioglimento nel merito... (Cassazione penale, sez. IV, 20/05/2016, n. 25254). Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.u.p., deve accertare che il quadro probatorio non sia suscettibile di implementazione dibattimentale attraverso l'acquisizione di nuovi elementi probatori o una possibile diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito... (Cassazione penale, sez. IV, 18/02/2016, n. 19179). Nella motivazione della sentenza di non luogo a procedere il GUP deve fare corretto esercizio del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale (con riferimento ad elementi di prova ulteriori che potrebbe offrire il giudizio dibattimentale ovvero alla maggiore affidabilità, derivante dal contraddittorio, di elementi già assunti unilateralmente) (Cassazione penale, sez. V, 14/09/2016, n. 54957). Il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, deve esprimere una valutazione prognostica in ordine alla completabilità degli atti di indagine e alla inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale. È altresì inibita al giudice dell'udienza preliminare non soltanto la valutazione nel merito del materiale probatorio devolutogli ma gli è altresì vietato di disporre il proscioglimento dell'imputato tutte le volte in cui le fonti di prova si prestino ad interpretazioni aperte o alternative, o comunque ad una nuova valutazione all'esito della verifica dibattimentale (Cassazione penale, sez. III, 27/05/2015, n. 1367; Cassazione penale, sez. VI, 26/06/2014, n. 36210).*

Tra l'altro, la stessa Cassazione vuole che il giudice della udienza preliminare non soltanto effettui questo tipo di giudizio prognostico ma si impegni anche a spiegare il perché egli abbia ritenuto quel materiale investigativo e quegli elementi di prova definitivamente cristallizzati e non suscettibili di implementazione dibattimentale, con una motivazione che non potrà essere né formale né apodittica

ma adeguata e completa: *Essendo questo il criterio che deve informare la valutazione del giudice delle indagini preliminari, la motivazione della sentenza di non luogo a procedere deve evidenziare le ragioni per le quali il materiale probatorio non sia ulteriormente accrescibile o perché non siano risolvibili attraverso il percorso dibattimentale, caratterizzato dalla formazione della prova in contraddittorio, le eventuali aporie o contraddizioni e deve indicare gli elementi in base ai quali il materiale probatorio e valutativo sia da ritenere immutabile e quindi non suscettibile di accrescimento all'esito della fase dibattimentale (da ultimo: **Cassazione Penale, Sez. 5, Sentenza n. 565 del 2017** in parte motiva e precedenti conformi).*

Il giudizio di tipo "prognostico", che è connaturato alla natura prodromica della udienza preliminare non è stato intaccato dalla c.d. Riforma Cartabia.

Al contrario, adottando la formula della ragionevole "prevedibilità" di condanna, il legislatore ha, di fatto, ribadito e cristallizzato la necessità che la regola di giudizio che governa l'udienza preliminare sia di tipo dinamico e prognostico.

Il carattere concreto dell'azione penale ne orienta il relativo esercizio e la conseguente prosecuzione solo ove sorretti da un prevedibile verdetto di condanna ma sulla base di una consapevole valutazione del materiale probatorio anche in considerazione della utilità del processo in termini di implementazione, arricchimenti, chiarimenti, che il dibattimento, il contraddittorio tra le parti e il diritto alla prova di tutti i protagonisti del processo sono in grado di apportare.

*Nihil sub sole novum, dunque.*

La dimostrazione della precisa volontà del legislatore di conservare il carattere dinamico e prognostico del giudizio che presiede alla scelta tra il passaggio alla fase dibattimentale e il proscioglimento e di non trasformarlo in un giudizio di tipo statico e diagnostico la si coglie anche dal confronto tra il testo fatto proprio dalla Riforma Cartabia e quello "proposto" dalla Commissione Lattanzi.

In particolare, nel testo licenziato dalla Commissione Lattanzi la nuova sentenza di non luogo a procedere avrebbe dovuto essere emessa laddove fosse emerso che gli elementi acquisiti non fossero stati tali da "**determinare la condanna**". Nel testo della Commissione Lattanzi non c'era il riferimento ad una "previsione di



condanna” e dunque scompariva l’elemento della prognosi; il giudizio doveva essere espresso allo stato degli atti e secondo la regola dell’*oltre ogni ragionevole dubbio*, tanto in un eventuale giudizio abbreviato, quanto nel dibattimento (si legga, in questo senso anche la Relazione finale e proposte di emendamenti al D.D.L. A.C. 2435, pag. 20, proprio con riferimento al testo proposto dalla Commissione Lattanzi).

La “Riforma Cartabia” ha, invece, fatto un passo indietro rispetto al testo licenziato dalla Commissione Lattanzi, reintroducendo l’elemento della “*ragionevole*” “*previsione di condanna*”, consapevole del fatto che introdurre un giudizio di tipo diagnostico in una udienza che per sua natura è preliminare e propedeutica ad una fase successiva avrebbe significato snaturare eccessivamente la fisionomia dell’intero sistema.

A conferma del fatto che la *Riforma Cartabia* non abbia inteso trasformare il giudizio in seno alla udienza preliminare in un giudizio di tipo statico e diagnostico ma che, al contrario, il legislatore abbia inteso lasciare inalterata la natura prognostica della valutazione, in proiezione dei potenziali sviluppi dibattimentali, militano altri due elementi significativi.

In primo luogo, la Riforma Cartabia non ha eliminato i poteri di integrazione investigativa e probatoria riconosciuti al Giudice per l’Udienza Preliminare dagli artt. 421bis e 422 c.p.p., il che significa che il giudice ha la possibilità di implementare il materiale accusatorio raccolto dal pubblico ministero e tutti gli elementi posti a fondamento dell’accusa in una prospettiva certamente dinamica e non statica; in secondo luogo, in sede di introduzione dell’art. 554-quinquies del c.p.p. (revoca della sentenza di non luogo a procedere) è la stessa Riforma a stabilire espressamente che la sentenza di non luogo a procedere potrà essere revocata se “*sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare l’utile svolgimento del giudizio*”; è la stessa Riforma, quindi, a reintrodurre e conservare il concetto di “*utile svolgimento del giudizio*”, in una prospettiva certamente in linea con un giudizio che guardi ai possibili e ragionevoli sviluppi dibattimentali.

D’altro canto, la più acuta dottrina ha fatto osservare che la trasformazione della regola di giudizio che governa l’esito della udienza preliminare da “prognostica”





a "diagnostica" e da "dinamica" a "statica" rischierebbe di alterare alcuni principi cardine dell'attuale sistema processuale, con ripercussioni disfunzionali di non poco momento.

In particolare, è stato sottolineato che prevedere un giudizio di tipo diagnostico anziché prognostico significherebbe trasformare il giudice dell'udienza preliminare in un giudice dell'abbreviato, che dovrà valutare gli elementi di prova raccolti, in un'ottica statica e non più dinamica, decidendo della colpevolezza o innocenza dell'imputato secondo regole proprie di altra fase del giudizio, quella di merito. In questo modo, tra l'altro, verrebbe introdotto, surrettiziamente, un nuovo grado di giudizio: un primo giudizio in sede preliminare, un secondo giudizio in sede dibattimentale, poi un terzo in appello e un quarto di legittimità in Cassazione.

Arretrare alla udienza preliminare il giudizio di merito sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, secondo le regole proprie del giudizio dibattimentale, equivarrebbe a compromettere quello che la Corte di Cassazione ha definito il principio della *"legalità dell'accertamento"*; l'accertamento della responsabilità dell'imputato, cioè, deve avvenire all'interno della sua sede naturale che è il dibattimento, nel quale tutti i protagonisti del processo (imputato, parte civile e pubblica accusa), nel contraddittorio, potranno fare valere il loro diritto alla prova.

E' stato rimarcato, infine, che se si attribuisse alla novella una presa di posizione così dirimente in favore di un giudizio di tipo statico e diagnostico di affermazione della responsabilità dell'imputato, tra l'altro fondato sul parametro dell'*oltre ogni ragionevole dubbio* ed espresso all'interno di una fase che per sua natura è prodromica a quella successiva dibattimentale, si rischierebbe di riconoscere al decreto che dispone il giudizio una carica simbolica in termini di "pre-giudizio" probabilmente incompatibile con il principio di presunzione di non colpevolezza, rinfocolando i fantasmi di incostituzionalità della norma.

A parere di questo Giudice, quindi, in attesa di eventuale diversa interpretazione fornita dalla Suprema Corte, la regola di giudizio che governa l'udienza preliminare e che presiede alla scelta tra il passaggio alla fase dibattimentale e il proscioglimento, anche alla luce della c.d. Riforma Cartabia, rimane di tipo prognostico e dinamico.

Il Giudice della Udienza Preliminare, dunque, potrà emettere sentenza di non luogo a procedere non solo nei casi di cui al comma primo dell'art. 425, c.p., ma anche quando **"gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna"**. Tale ultimo giudizio prognostico dovrà tenere conto degli arricchimenti, delle integrazioni, dei chiarimenti che il dibattimento ed il contraddittorio ad esso connesso saranno verosimilmente e ragionevolmente in grado di offrire. Il Giudice della Udienza Preliminare dovrà, inoltre, tenere conto di eventuali letture diverse ed alternative di tutto il materiale investigativo raccolto che ragionevolmente potrebbero essere fatte proprie dal giudice del dibattimento.

Una sicura novità in punto di allargamento delle maglie di operatività della sentenza di non luogo a procedere che può essere ricondotta alla novella di cui al D.L.vo nr. 150/2022 è quella relativa alla sentenza di proscioglimento che può essere adottata nel caso in cui il tempo che residua affinché si maturi la prescrizione del reato per il quale si procede è verosimilmente inferiore alla durata media del giudizio di primo grado. In tali casi, infatti, proprio in ossequio al disposto di cui al terzo comma dell'art. 425, c.p., così come novellato dall'art. 23, comma 1, lett. l) del D.L.vo 10 ottobre 2022, nr. 150, non vi sarebbe una ragionevole previsione di condanna perché il tempo di prescrizione del reato maturerebbe verosimilmente prima di una eventuale condanna in primo grado.

## **§.2. Applicazione dei principi esegetici sopra richiamati al caso in esame.**

Facendo applicazione al caso di specie dei principi esegetici richiamati al paragrafo che precede, deve concludersi per il proscioglimento dell'imputato dai reati a lui ascritti per le ragioni che seguono.

### **§.2.a) Reati relativi alle campagne agricole 2017-2021.**

**[REDACTED]**, nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, con luogo d'esercizio in **[REDACTED]**, esercente l'attività di **[REDACTED]**, è accusato di avere ottenuto l'erogazione di contributi pubblici per le campagne agricole 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, mediante artifici e raggiri, consistiti nel presentare le domande allo sportello di assistenza agricola **[REDACTED]** di

██████████, nell'ambito del ██████████, ed in quelle di aiuto/pagamento, nell'ambito del ██████████, meglio dettagliate nella imputazione.

Con riferimento alle campagne agricole 2017-2019 l'impianto accusatorio si basa ed esaurisce sulla circostanza che l'imputato, per conseguire i benefici, avrebbe falsamente dichiarato la conduzione in comodato di un fondo rustico sito in ██████████ al Fg. ██████████ p.la ██████████, in forza di un contratto di datato 02.01.2017, apparentemente stipulato con la proprietaria ██████████.

Assunta a sommarie informazioni in data 31 dicembre 2022, ██████████ ha riferito di conoscere ██████████ e di avere concesso a lui i propri terreni, prima a titolo oneroso e poi a titolo gratuito. Esibitole il contratto, la ██████████ ha affermato di non ricordare effettivamente di avere apposto la firma ma tuttavia di riconoscerla come "verosimilmente" propria (si legga il verbale di S.I.T. ██████████ - All.43 al P.V. delle operazioni compiute).

A fronte di tali dichiarazioni non sussiste una ragionevole previsione di condanna dell'imputato con riferimento all'ipotesi di falsità del titolo relativo alle campagne 2017-2021.

Agli stessi esiti, tra l'altro, è giunto il Tribunale del Riesame che ha escluso il fumus commissi delicti con riferimento agli aiuti ottenuti nelle campagne dal 2017 al 2021, seguendo il medesimo itinerario argomentativo (si legga l'ordinanza del TdL di Messina del 20 giugno 2022). Non risulta che la Pubblica Accusa abbia impugnato tale decisione e rispetto al quadro probatorio ritenuto insufficiente non ha apportato alcun elemento nuovo in sede di udienza preliminare.

In definitiva, ritenuti gli elementi a carico dell'imputato insufficienti, ormai definitivamente cristallizzati e non implementabili in sede dibattimentale, ██████████ A ██████████ deve essere prosciolto dai reati a lui ascritti con riferimento ai contributi pubblici ottenuti per le campagne agricole 2017-2021, perché, in merito a tali contestazioni, non sussiste una ragionevole previsione di condanna.

#### **§.2.b) Reati relativi alle campagne agricole 2014-2016.**



Si riportano di seguito le singole date di valuta dell'accredito e, dunque, di indebita percezione del contributo erogato dall'AGEA con riferimento alle campagne agricole 2014-2016:

- 12.04.2016 (€ 12.717,42 in ordine alla domanda di P.S.R., campagna anno 2014, n. [REDACTED]);

- 02.12.2015 (€ 9.978,03 in ordine alla DUP, campagna anno 2015, n. [REDACTED]);

- 21.03.2016 (€ 3.280,41 in ordine alla DUP, campagna anno 2015, n. [REDACTED]);

- 01.06.2015 (€ 1.462,84 in ordine alla DUP, campagna anno 2015, n. [REDACTED]);

- 13.10.2016 (€ 141,92 in ordine alla DUP, campagna anno 2015, n. [REDACTED]).

Per i fatti commessi in epoca antecedente all'ottobre del 2017 la truffa aggravata era punita con una pena detentiva pari nel massimo a sei anni di reclusione. Per gli effetti, il termine prescrizione massimo (compreso anche degli atti interruttivi) è di 7 anni e mezzo.

Con riferimento alle truffe relative alle campagne agricole 2014-2016, anche a volere considerare la data ultima di erogazione del contributo pubblico, il tempo che residua affinché si maturi la prescrizione di tutti i reati è verosimilmente inferiore alla durata media del giudizio di primo grado, che presso il Tribunale di Patti è stimata in non meno di un anno.

Si rilevi, infatti che secondo le ancora vigenti TABELLE di ORGANIZZAZIONE per il triennio 2020-2022, varate dal Presidente del Tribunale di Patti: *"I procedimenti per reati prossimi alla prescrizione (per tali intendendosi quelli che, al netto delle eventuali sospensioni, si prescrivano entro dodici mesi) per i quali non vi sia costituzione di parte civile e che non siano pronti per la definizione, potranno essere rinviati ad una udienza successiva alla scadenza del termine di prescrizione"*, Paragrafo "ORDINE DI PRIORITA'", pag. 29.

In tali casi, in ossequio al disposto di cui al terzo comma dell'art. 425, c.p., così come novellato dall'art. 23, comma 1, lett. l) del D.L.vo 10 ottobre 2022, nr. 150, deve essere emessa sentenza di proscioglimento perché non vi sarebbe una ragionevole previsione di condanna in considerazione del fatto che il tempo di prescrizione del reato verrebbe a maturare verosimilmente prima di una eventuale condanna in primo grado.

### §.3. Dissequestro.

Ai sensi dell'art. 323, c.p.p., non dovendosi disporre la confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, c.p., con la sentenza di non luogo a procedere, ancorché soggetta ad impugnazione, deve essere dichiarata la perdita di efficacia del sequestro in atto e ordinata la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Visto l'art. 425 c.p.p. comma III°, c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di ██████████ in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica, perché gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.


Visto l'art. 323, c.p.p., dichiara la perdita di efficacia del sequestro in atto e ordina la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Motivazione nei termini di cui al IV° comma dell'art. 424, c.p.p..

Patti, 27 gennaio 2023

Il Giudice

(dott. Ugo Domenico Molina)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Patti, li

27/01/2023

IL CANCELLIERE ESPERTO  
Dott. Giovanni Rossi